

Ordinanza, Tribunale di Savona, Giudice Alberto Princiotta , 24 settembre 2021 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Savona - Sezione civile

Il 24 settembre 2021 sono comparsi dinanzi al giudice dr. Alberto Princiotta per parte attrice **CLIENTE** l' avv (omissis) sostituito dall' avv. (omissis) e per la parte convenuta **BANCA** l' avv.(omissis)

I procuratori delle parti, richiamandosi agli atti precedentemente depositati a seguito dell' ordinanza in data 15 gennaio u.s. , discutono la causa n. 3751 R.G. anno 2019 , sezione civile del Tribunale di Savona

promossa da

CLIENTE

ricorrente

nei confronti di

BANCA

resistente

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

conclusioni della parte ricorrente: "confutate e smentite le pretese avversarie, riscontrato il diritto al rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, si insiste perché l'On. Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, voglia accogliere la domanda, limitatamente alle seguenti conclusioni, che qui si rassegnano:

1) condannare la resistente banca al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 2.094,44, quale rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di estinzione, fino al dì del soddisfo;" conclusioni della parte resistente : Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette e ferme le domande ed eccezioni, deduzioni e produzioni formulate in atti ed a verbale d'udienza, da intendersi non rinunciate anche se eventualmente qui non riproposte:

NEL MERITO: respingere - per le ragioni dedotte ed emerse nel corso del giudizio - tutte le domande ed eccezioni e tutte le richieste e pretese di condanna, di restituzione/rimborso, proposte e formulate dalla Ricorrente perché (in parte) prescritte e, comunque, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, (perché) inammissibili (nei termini indicati), pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni evidenziati (con riferimento ai costi di intermediazione ed ai premi assicurativi), nei confronti della **BANCA** (per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa).

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A.. Il G.I. pronuncia ordinanza ex art. 702 bis cpc Parte ricorrente ha limitato le proprie conclusioni alla richiesta di condanna della resistente che aveva formulato nel ricorso introduttivo "in via gradata" di condanna al pagamento della somma di € 2.094,44 (oltre rivalutazione ed interessi), quale rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata.



Ordinanza, Tribunale di Savona, Giudice Alberto Princiotta, 24 settembre 2021

Ha quindi rinunciato alle domande formulate in via principale nel ricorso introduttivo, di accertamento e declaratoria di usurarietà del TEG e di nullità delle clausole relative agli interessi, alle spese ed ai costi, nonché di condanna della **BANCA** alla restituzione della somma di € 17.030,73 (oltre rivalutazione ed interessi) per interessi, spese e costi e di condanna al risarcimento dell'asserito danno da reato, quantificato in € 3.000,00.

Al riguardo, comunque, all' esito degli accertamenti peritali effettuati in corso di causa, il consulente ha concluso che "il tasso di interesse effettivo applicato, calcolato nel 15,2503%, risulta inferiore al tasso indicato nel contratto del 15,27%, come da prospetto di verifica allegato"; con conseguente insussistenza dei "presupposti per la rielaborazione del piano di ammortamento con applicazione dell'art. 117 comma 7 T.U.B." (pag. 7 dell'elaborato peritale a firma del Dott. Omissis) e che "Il tasso di interesse effettivo applicato, calcolato nel 15,0323%, rientra nei limiti del tasso soglia di riferimento del 15,24% (1,5 volte il tasso di riferimento del 10,16% di cui al D.M. in vigore per il terzo trimestre 2007), come da prospetto di verifica allegato" (pag. 7 della perizia).

La domanda avanzata in via principale non può quindi trovare accoglimento.

Ciò premesso, appare infondata anche la domanda di rimborso avanzata in via gradata.

Il rapporto oggetto di causa è stato infatti convenuto il 21 agosto 2007 (cfr. contratto di finanziamento prodotto dalla ricorrente).

Risulta, quindi, anteriore della modifica con cui è stato introdotto l'art. 125 sexies del T.U. bancario invocato dalla ricorrente.

Ai sensi dell'art. 30 della direttiva CEE del 2008, a cui il D.Lgs. n. 141\2010 ha dato attuazione) "la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione" (cfr. in fattispecie similare ancora recentemente Giudice di Pace di Milano n. 2665 del 22/4/21 nonché Corte di Appello di L'Aquila 128/2021 entrambe edite nella rivista Ex Parte Creditoris).

La domanda avanzata dalla ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza.

Tali spese vanno liquidate come indicato in dispositivo applicando i parametri previsti dal D.M. 55\2014, considerando il valore della controversia pari ad €.20.030 come indicato dalla ricorrente ed in relazione agli adempimenti processuali effettuati nel corso del processo.

Le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico della parte ricorrente alla quale compete anche il rimborso delle spese del consulente di parte quali risultano indicate nella fattura agli atti n. 18/001 del 05/08/2021emessa dal consulente di parte.

La presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 702 ter cpc. per questi motivi

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione così provvede:

1.- respinge le domande avanzate dalla signora **CLIENTE**;



Ordinanza, Tribunale di Savona, Giudice Alberto Princiotta , 24 settembre 2021

- 2.- condanna la **CLIENTE** al pagamento delle spese processuali che, in favore di parte resistente, liquida in €. 3.500,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
- 3.- pone le spese di consulenza- già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimentodefinitivamente a carico della parte ricorrente;
- 4.- condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del consulente di parte resistente quali risultano indicate nella fattura agli atti n. 18/001 del 05/08/2021, agli atti, emessa dal consulente di parte.

Così deciso il 24/09/2021

Il giudice Alberto Princiotta

ordinanza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 24/09/2021

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

